




Regione Piemonte  
Provincia di Cuneo  
**UNIONE DEL FOSSANESE**  
tra i comuni di Bene Vagienna, Genola, Salmour, S.A.Stura Lequio Tanaro  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
sede Via S.Giovanni Bosco, 19 – Bene Vagienna (Cn)  
polizialocale@unionedelfossanese.cn.it pec  
unionedelfossanese@cert.ruparpiemonte.it Telefono 0172/60550



Regione Piemonte  
(mod. facsimile generale)

Ordinanza n. 57 del 16/07/2024

**OGGETTO:** COMUNE DI GENOLA- Regolamentazione temporanea della sosta e della circolazione in Piazza Tapparelli per rifacimento segnaletica e pulizia.-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA l'intenzione dell'Amministrazione comunale di provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e la contestuale pulizia di Piazza Tapparelli;
- CONSIDERATA la regolamentazione della circolazione e della sosta dell'area interessata ai lavori di cui in premessa;
- RAVVISATA la necessità di provvedere temporaneamente alla modifica della regolamentazione del traffico e della sosta dei veicoli in Piazza Tapparelli;
- RITENUTO inoltre necessario preservare il mantenimento dello stato dei luoghi e delle cose, a tutela del patrimonio immobiliare, storico, artistico e ambientale del centro storico cittadino;
- VISTO il Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i e il Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. T.U.Enti Locali.
- VISTI le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di attribuzione all'unione delle competenze in materia di gestione delle funzioni di polizia locale, amministrative e sportello unico attività produttive.
- VISTO il decreto del Presidente dell'Unione del Fossanese n. 2 del 18/01/2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio associato di polizia locale e protezione civile.
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Unione del Fossanese, approvato con deliberazione consiliare dei comuni costituenti l'unione e modificato con deliberazioni consiliari n. 15 del 27 giugno 2006, n. 9 del 16 luglio 2012 e n. 8 del 23 maggio 2013;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrato situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

### ORDINA

La seguente regolamentazione temporanea della sosta e della circolazione stradale nel comune di Genola:

- **DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE FORZATA** in Piazza Tapparelli dalle ore 14,00 alle ore 18,00 dei giorni 17 e 18 luglio 2024;
- **DIVIETO di TRANSITO** in Piazza Tapparelli dalle ore 14,00 alle ore 18,00 dei giorni 17 e 18 luglio 2024

## PRESCRIVE

- Che sia posizionata adeguata segnaletica secondo quanto previsto dal. c.d.s. da parte del richiedente con indicazione degli estremi del presente provvedimento.
- Che le parti interessate alla regolamentazione della circolazione stradale, appongano adeguate presegnalazioni per eventuali deviazioni e per il passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza;
- Che il presente provvedimento è concesso fatto salvo la regolarità delle eventuali autorizzazioni necessarie in merito e diritti di terzi.

## DISPONE

- Che il presente provvedimento venga attuato dalla ditta richiedente.
- La presente ordinanza verrà trasmessa ad eventuali soggetti interessati dal contenuto della stessa.
- Che il presente provvedimento venga pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Genola.

## INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199 .
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del c.d.s. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

**IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE**  
commissario P.L. – Bruno Franco

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale

Art. 3 D.Lg.s, 12 febbraio 1993 n. 39 – Gazzetta. Ufficiale 20 febbraio 1993 n. 42